



Ministero della Cultura

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la città metropolitana
di Firenze e le Province di Pistoia e Prato

Firenze

A

Città Metropolitana
Direzione Viabilità
Area 1

cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Prot. n.
Class

Risposta al foglio n. 27349 del 03/06/2024
(agli atti prot. 14736 del 06/06/2024)

Oggetto: Marradi (Firenze) - SP20 Km 1+000 Consolidamento con micropali e rifacimento di pavimentazione con conseguente installazione di barriera guard-rail

Convocazione di conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.

Trasmissione del parere di competenza

Con riferimento alla nota trasmessa da codesto Ufficio prot. 27349 del 03/06/2024 (agli atti prot. 14736 del 06/06/2024) relativa alla convocazione della conferenza di servizi per il procedimento in oggetto,

visto che gli interventi ricadono in aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 142, c.1, lettera g) del D. Lgs. 42/2004 (*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) e ricadono altresì nell'ambito di paesaggio n. 7 - Mugello come individuato dal Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana, esaminata la documentazione tecnica agli atti della conferenza, con particolare accertamento dei contenuti della relazione paesaggistica redatta dai progettisti,

verificate le disposizioni contenute nel Piano paesaggistico in merito all'ambito di paesaggio e verificata la specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nell'Elaborato 8B, con particolare riguardo all'art. 12.3, questo Ufficio esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento previsto, **PARERE FAVOREVOLE VINCOLANTE** ai sensi dell'art. 146 del *Codice*, con le seguenti condizioni:

- *nel rispetto dei requisiti di sicurezza, sia verificata la possibilità di mettere in opera barriere di minori dimensioni in altezza.*

SETTORE ARCHEOLOGIA

Analizzata la documentazione pervenuta, si prende atto del mancato rispetto, da parte della stazione appaltante, della normativa vigente in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, dell'art. 41 comma 4 e relativo all. I.8, art. 1, comma 2 del D.Lgs.36/2023 e del DPCM 14.02.2022, in base ai quali risulta necessario, in sede di progetto di fattibilità tecnico-economica, l'invio di uno stralcio progettuale utile a fini archeologici, ivi compresa apposita relazione che illustri il rischio archeologico dell'area oggetto delle previste lavorazioni, oppure di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal RUP, che attesti motivatamente l'esclusione delle opere in progetto dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, o la loro non assoggettabilità al Codice dei contratti.



Ciò premesso, stanti le caratteristiche dell'opera, e in considerazione della presenza, nelle aree da essa impattate, di un potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile, questo Ufficio prescrive, ai sensi del DPCM 14.02.2022, All. 1, punto 5.1, ultimo capoverso, che tutte le operazioni di movimento terra eseguite per nuovi scavi debbano essere condotte alla presenza di un professionista archeologo a carico di codesta Società, dotato dei requisiti previsti dall'allegato 2 al Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, n. 244/2019. Si resta dunque in attesa di ricevere comunicazione del nominativo del/dei professionisti incaricati dell'esecuzione delle operazioni sul campo, al fine di verificare la loro rispondenza a quanto previsto dal DM 244/2019, e di conoscere la data di avvio delle lavorazioni, nell'ambito delle mansioni di direzione scientifica delle operazioni, come da normativa citata e ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 42/2004.

L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'ufficio scrivente con congruo anticipo, e comunque non meno di venti giorni prima, tramite pec, al fine di poter programmare l'attività di controllo. L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto di intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

La documentazione di cantiere andrà redatta secondo gli standard ministeriali, seguendo le norme indicate sul sito della Soprintendenza al seguente link: https://soprintendenzafirenze.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2021/12/Norme_documentazione_scavo.pdf, e dovrà inoltre prevedere il conferimento al MiC dei dati minimi, descrittivi e geospaziali, elaborati secondo lo *standard* GNA (*template*), ai fini dell'immediata pubblicazione nel Geoportale, in base a quanto previsto dalla Circolare 9/2024 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e secondo le indicazioni presenti al seguente link: https://gna.cultura.gov.it/wiki/index.php?title=Istruzioni_operative.

Si ritiene inoltre necessario ricordare che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (artt. 28, 90, 91 e 175 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si ricorda altresì che l'illecito impossessamento dei beni culturali di cui all'art. 91 del D.Lgs. 42/2004 è perseguibile ai sensi dell'art. 518 bis del Codice Penale, mentre il danneggiamento di beni culturali è perseguibile ai sensi dell'art. 518 duodecies del suddetto Codice.

Avverso al presente atto le Amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del DLgs n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, eventualmente coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del Decreto-legge n. 83 del 31/05/2014, convertito con legge n. 106 del 29/07/2014.

Il responsabile del procedimento: arch. Paola Ricco
Il funzionario archeologo: dott. Pierluigi Giroladini

SOPRINTENDENTE
Arch. Antonella Ranaldi
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Dott. LEO ZUCCA

